



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n.35388

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro,l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art.3 del decreto ministeriale 29 novembre 1997,che fissa in vent'anni i limiti di validità temporale dei rilevatori di velocità;

VISTO l'art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in legge 1° agosto 2003,n.214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b),f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate,e tra questi le violazioni all' art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra l'altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale n.2961,in data 27 novembre 1989,con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato "Velomatic mod.103B",con sensore di passaggio dei veicoli sia nella versione con trasduttore ad effetto capacitivo che con trasduttore optoelettronico, successivamente ridenominato "Velomatic 512", della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Concorezzo (MI),come risulta dalla nota n.1583,in data 15 maggio 1990,dell'allora Ministero dei lavori pubblici;

VISTO il decreto ministeriale n.3053,in data 25 luglio 1995, con il quale sono stati approvati gli elementi accessori opzionali del “Velomatic 512”,denominati”2L”,e “RTV”;

VISTO il decreto ministeriale n.3480,in data 19 settembre 1996, con il quale è stato approvato l’elemento accessorio opzionale del “Velomatic 512” ,denominato “2F”;

VISTO il decreto ministeriale n.20923,in data 2 marzo 2007,con il quale è stata confermata la validità dell’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “Velomatic 512”,ad eccezione del componente opzionale flash, e la stessa è stata estesa alla versione con fotocamera speciale FT1 S7 in luogo della fotocamera originale;

VISTA l’istanza, in data 5 maggio 2008, con la quale la Soc.Eltraff ha avanzato richiesta di estensione di approvazione del misuratore “Velomatic 512” ,nella versione con trasduttore optoelettronico, ad un utilizzo in modalità automatica non presidiata;

VISTO il voto n.94/08, reso nell’adunanza del 18 dicembre 2008,e il voto n.23/09,reso nell’adunanza del 12 febbraio 2009,pervenuto a questo ufficio il 31.3.2009, con i quali la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla estensione di approvazione del “Velomatic 512”, nella versione con trasduttore optoelettronico, ad un utilizzo in modalità automatica,senza la presenza degli organi di polizia, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: può essere utilizzato solo in condizioni che vanno dal pieno sole alla penombra del tramonto; non può essere utilizzato in presenza di precipitazioni di qualsiasi natura;l’armadio corazzato in lamiera d’acciaio inox”Velobox” nel quale è inserito il dispositivo potrebbe costituire un ostacolo e pertanto dovrà essere valutata l’esigenza di adottare appositi dispositivi di ritenuta,se installato su strade ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 18 febbraio 1992,n.223; nel caso di impiego su strade con più di una corsia per senso di marcia,particolare attenzione dovrà essere dedicata,nella fase di validazione degli accertamenti,per evitare l’inopinata contestazione di infrazioni nel caso di fotogrammi nei quali compaiono due o più veicoli e non sia possibile individuare con certezza quello in infrazione.

D E C R E T A

Art.1 - E’ estesa l’ approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “Velomatic 512”, della società Eltraff S.r.l.,con sede in Via T.Tasso,46-Concorezzo (MI), nella versione con trasduttore optoelettronico, ad un utilizzo in modalità automatica ,senza la presenza degli organi di polizia, con le prescrizioni che il suo utilizzo avvenga solo in condizioni che vanno dal pieno sole alla penombra del tramonto, che non siano presenti precipitazioni di qualsiasi natura, che, nel caso l’armadio corazzato in lamiera d’acciaio inox”Velobox” nel quale è inserito il dispositivo sia installato su strade ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 18 febbraio 1992,n. 223, in modo da costituire un ostacolo,siano adottati appositi dispositivi di ritenuta; e con la raccomandazione che, nel caso di impiego su strade con più di una corsia per senso di marcia, sia dedicata particolare attenzione nella fase di validazione degli accertamenti,per evitare l’inopinata contestazione di infrazioni nel caso di fotogrammi nei quali compaiono due o più veicoli e non sia possibile individuare con certezza quello in infrazione.

Art.2- Il dispositivo denominato “Velomatic 512” può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico,senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

- Art.3- Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Velomatic 512” come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione, almeno con cadenza annuale.
- Art.4- Il dispositivo deve essere commercializzato unitamente al manuale di uso e manutenzione nella versione allegata alla domanda della ditta Eltraff S.r.l. Deve essere utilizzato nel rispetto delle modalità previste dal citato manuale, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art.345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
- Art.5 - I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, e del decreto n.20923, in data 2 marzo 2007, nonché il nome del richiedente. Qualora il dispositivo sia fornito con gli elementi accessori opzionali denominati “2F”, “2L” e “RTV”, dovranno essere riportati anche gli estremi dei corrispondenti decreti n.3053, in data 25 luglio 1995, e n.3480, in data 19 settembre 1996.

Roma, 8 aprile 2009

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)